

22. L'AZIONE DI VIGILANZA

La cooperazione internazionale

L'attività dei principali comitati internazionali per la stabilità finanziaria e la cooperazione di vigilanza è stata diretta ad analizzare cause ed effetti della turbolenza sui mercati e a identificare le misure idonee a rafforzare la solidità dei sistemi finanziari. Le tensioni sui mercati rafforzano l'esigenza di interventi, in atto da tempo, volti a migliorare il quadro regolamentare e gli assetti di supervisione e richiedono che si consolidi la tendenza verso forme più strette di coordinamento e collaborazione tra le autorità dei diversi paesi.

Il Comitato di Basilea. – Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha avviato iniziative volte a migliorare alcuni aspetti del nuovo quadro regolamentare (Basilea II), in linea con le raccomandazioni del FSF (cfr. il capitolo 2: *I mercati finanziari e valutari*). Nell'ambito del primo pilastro sarà rafforzato il trattamento prudenziale di alcuni prodotti strutturati e delle linee di liquidità concesse ai veicoli fuori bilancio, al fine di eliminare possibili arbitraggi e incentivi distorti all'assunzione del rischio. Sarà rivisto il trattamento prudenziale del rischio specifico nel *trading book*, per far fronte alle perdite che potrebbero manifestarsi non solo in caso di default ma anche in relazione a eventi inattesi, quali migrazioni tra classi di rating, notizie societarie negative o drastiche diminuzioni della liquidità dei mercati. Con riferimento al secondo pilastro, saranno condotti approfondimenti volti a sviluppare linee guida per l'affinamento delle pratiche di gestione dei rischi degli intermediari, in particolare le procedure di stress testing, gli strumenti interni di valutazione dei rischi associati alle operazioni di cartolarizzazione e le esposizioni verso i veicoli fuori bilancio. Per quanto riguarda il terzo pilastro, sono in corso approfondimenti su come migliorare l'informativa ai mercati sugli strumenti complessi e sul coinvolgimento delle banche nell'attività dei veicoli non consolidati.

Le tensioni sui mercati internazionali registrate a partire dal mese di agosto dello scorso anno hanno fatto emergere l'importanza di un'adeguata gestione del rischio di liquidità da parte delle banche. Il Comitato di Basilea ha pubblicato nel febbraio del 2008 un documento sulle prassi di vigilanza seguite nei diversi paesi, che fornisce una base di analisi per la revisione e l'aggiornamento delle linee guida del 2000; un nuovo documento sarà pubblicato per la consultazione nel luglio del 2008 e conterrà indicazioni per le banche per far fronte alle carenze individuate nella gestione del rischio di liquidità, soprattutto con riferimento alle metodologie di stress testing, alla definizione di appropriati piani di emergenza (*contingency funding plans*), alla gestione delle attività e degli impegni fuori bilancio. Il Comitato ha anche avviato lavori per valutare la possibilità di rafforzare gli standard di regolamentazione e supervisione del rischio di

liquidità e di realizzare una maggiore convergenza tra le regole di liquidità per i gruppi bancari cross-border. La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori con l'intento di valorizzare le migliori prassi utilizzate dagli intermediari e promuovere approcci prudenziali che consentano di assicurare parità di trattamento tra banche e tra paesi.

Il Comitato sta, infine, svolgendo analisi sulla definizione del patrimonio di vigilanza e sulla valutazione al fair value degli strumenti complessi o illiquidi.

Il Consiglio Ecofin dell'Unione europea. – In ambito europeo le iniziative in corso a fronte delle turbolenze sui mercati finanziari procedono in modo coordinato e coerente con quelle del FSF e degli organismi competenti per lo sviluppo degli standard internazionali di vigilanza. Nell'ottobre del 2007 il Consiglio Ecofin ha adottato una *road map*, aggiornata nel maggio di quest'anno, che delinea misure specifiche per il rafforzamento del sistema finanziario, con i seguenti obiettivi: aumentare la trasparenza per investitori, mercati e supervisori; migliorare gli standard di valutazione dei prodotti finanziari; rafforzare le regole prudenziali e la gestione dei rischi da parte degli intermediari con misure che confluiranno nel processo di revisione della direttiva sui requisiti di capitale avviato dalla Commissione; promuovere un più efficiente funzionamento dei mercati finanziari, anche stimolando l'introduzione da parte delle agenzie di rating di miglioramenti nelle tecniche di valutazione del merito di credito.

Nelle riunioni dell'ottobre del 2007 e del maggio successivo, il Consiglio ha stabilito di intraprendere ulteriori azioni per rafforzare i meccanismi per la stabilità finanziaria in ambito europeo e rendere più efficiente la cooperazione tra autorità nazionali per la gestione di crisi cross-border aventi rilevanza sistemica.

Nel maggio del 2008 i Ministri delle finanze, i Governatori delle banche centrali e i rappresentanti delle autorità di vigilanza hanno concordato un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) per la cooperazione in materia di stabilità finanziaria transfrontaliera, che aggiorna il Memorandum sottoscritto nel 2005 e lo estende alle autorità di vigilanza dei settori mobiliare, assicurativo e dei fondi pensione. Le principali novità riguardano l'inclusione nel Memorandum di principi comuni per la gestione delle crisi cross-border, la definizione di un quadro analitico condiviso per la valutazione dell'impatto sistemico delle crisi, la definizione di linee guida operative comuni relative alle procedure di cooperazione che le diverse autorità dovrebbero seguire in caso di crisi. Il nuovo MoU comprende inoltre – per quei paesi che presentino interessi comuni in materia di stabilità finanziaria dovuti alla presenza di gruppi cross-border – uno schema di protocollo d'intesa per la gestione della crisi di un singolo gruppo, che specifica in maggiore dettaglio le procedure per lo scambio di informazioni e definisce i principi generali per l'eventuale ripartizione dei costi. Per verificare il funzionamento del MoU e dei meccanismi per la stabilità finanziaria, nel 2009 il Comitato economico e finanziario condurrà un esercizio di simulazione a livello europeo di una crisi finanziaria.

Il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a: valutare l'eventuale estensione del campo di applicazione della vigente direttiva sul risanamento e la liquidazione degli enti creditizi (direttiva CE 4 aprile 2001, n. 24) per includervi le filiazioni estere; condurre uno studio di fattibilità per la riduzione degli ostacoli al trasferimento transfrontaliero di attività, introducendo al tempo stesso adeguate clausole di salvaguardia nelle legislazioni bancaria, fallimentare e societaria; esaminare possibili interventi per accrescere l'interoperabilità fra i sistemi di assicurazione dei depositi, accelerarne i tempi di rimborso, migliorare l'informazione dei depositanti.

Con il contributo delle principali istituzioni e organismi europei, nel dicembre del 2007 il Consiglio ha approvato raccomandazioni – ribadite nella riunione dello scorso mese di maggio – volte a migliorare il funzionamento della procedura Lamfalussy nei diversi livelli in cui questa è articolata, al fine di consentire più rapidi progressi verso la convergenza e una maggiore efficacia della vigilanza in Europa, in particolare sui gruppi cross-border.

Per quanto riguarda il primo e il secondo livello, relativi all'adozione delle normative, si chiede al legislatore comunitario un impegno a limitare il ricorso a opzioni e discrezionalità nazionali nelle direttive e nelle relative misure di attuazione e ad accompagnare le misure con valutazioni sull'impatto economico e sui meccanismi di convergenza della vigilanza. Il Consiglio invita gli Stati membri a introdurre nel mandato delle autorità di vigilanza nazionali l'impegno a rafforzare la cooperazione e la convergenza delle prassi di supervisione e a tener conto, nello svolgimento dei propri compiti, dei riflessi sulla stabilità finanziaria anche in altri Stati membri. Viene, inoltre, sollecitata l'introduzione di misure per il potenziamento dei Comitati di terzo livello. A tale riguardo, ai Comitati viene richiesto: a) di sottoporre i propri programmi di lavoro alle Istituzioni europee, al fine di consentire loro di esprimersi sulle priorità in tema di convergenza e cooperazione di vigilanza, e di riferire annualmente sui risultati del proprio operato; b) di introdurre negli statuti la possibilità di applicare la votazione a maggioranza qualificata ove necessario; sebbene le decisioni dei Comitati rimangano non vincolanti, viene previsto che le autorità che non si adeguano debbano fornirne le ragioni pubblicamente; c) di valutare l'introduzione di linee guida operative per i collegi dei supervisori sui gruppi bancari cross-border, in modo da assicurare la coerenza delle prassi seguite dai diversi collegi e la condivisione di quelle migliori; d) di condurre una valutazione periodica dei principali rischi e vulnerabilità del sistema finanziario europeo e di comunicarne i risultati al Comitato economico e finanziario. La Commissione è invitata a valutare e proporre il finanziamento, a valere sul bilancio comunitario, di specifici progetti chiesti ai Comitati. Alla Commissione e ai Comitati di terzo livello viene infine chiesto di suggerire un piano di scadenze temporali per l'adozione di uno schema unico per le segnalazioni prudenziali e per le date di invio delle stesse.

La Banca d'Italia si è espressa a favore di iniziative volte a dotare il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (Committee of European Banking Supervisors – CEBS) di migliori meccanismi decisionali e di maggiori risorse in modo che esso possa svolgere un ruolo più incisivo nello sviluppo della cooperazione tra supervisori e della convergenza delle prassi di vigilanza.

L'attività normativa dell'Unione europea. – La Commissione europea ha avviato i lavori per la revisione delle direttive sui requisiti di capitale delle banche e delle imprese di investimento (direttive CE 14 giugno 2006, n. 48 e n. 49), in particolare sugli aspetti relativi alla cooperazione cross-border tra autorità home e host in situazioni normali e in caso di crisi; sulla disciplina dei grandi rischi; sul trattamento degli strumenti cosiddetti ibridi nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Nell'aprile del 2008 tali proposte sono state sottoposte a una consultazione pubblica, che verrà accompagnata da uno studio di impatto; la presentazione formale dovrebbe avere luogo nel mese di settembre del 2008.

Con riferimento alla cooperazione tra autorità, la proposta prevede: il rafforzamento del ruolo di coordinamento dell'autorità che esercita la vigilanza consolidata su un gruppo cross-border; un maggior flusso informativo alle autorità dei paesi host in cui siano presenti filiali sistemicamente rilevanti appartenenti a banche di altri paesi dell'Unione; un quadro normativo più preciso per la trasmissione delle informazioni rilevanti alle banche centrali e ai ministeri delle finanze in situazioni di crisi. La proposta introduce inoltre l'obbligo di costituzione dei collegi dei supervisori e richiede alle autorità home e host di raggiungere un accordo su alcuni aspetti importanti dell'applicazione della disciplina, prevedendo la possibilità di richiedere il parere del CEBS in caso di disaccordo. La Banca d'Italia si è espressa a favore di un rafforzamento, nell'ambito dei collegi, del ruolo di coordinamento dell'autorità del paese di origine sia in situazioni normali sia in caso di crisi.

In materia di grandi fidi, gli aspetti di maggior rilevanza riguardano il trattamento delle esposizioni interbancarie e di quelle intragrupo. Sul primo aspetto, si prevede che l'esposizione nei confronti di una banca non possa superare il 25 per cento dei fondi propri ovvero, qualora più elevato, un ammontare fisso, il cui importo non è stato ancora stabilito; gli Stati membri possono comunque fissare una soglia inferiore. Sulle esposizioni intragrupo, la proposta di emendamento prevede che gli Stati membri devono esentare dall'applicazione del limite ordinario del 25 per cento le esposizioni nei confronti di controparti appartenenti allo stesso gruppo, al ricorrere delle condizioni previste.

Con riferimento alla disciplina degli strumenti ibridi, la proposta della Commissione non contiene – seguendo il parere espresso dal CEBS – una loro definizione ma stabilisce una lista di criteri per

l'inclusione nel patrimonio di base (permanenza, flessibilità dei pagamenti, capacità di assorbimento delle perdite). Sui limiti di computabilità, la proposta prevede, pur con alcuni aggiustamenti, l'opzione sostenuta dalla delegazione italiana nell'ambito del CEBS, secondo la quale gli strumenti ibridi sono computati sulla base di un sistema di soglie differenziate, fino a un massimo del 50 per cento del patrimonio di base, a seconda della loro qualità patrimoniale.

L'attività dei Comitati di vigilanza. – La Banca d'Italia ha contribuito ai lavori del CEBS per favorire un'applicazione omogenea della direttiva sui requisiti di capitale e una maggiore convergenza delle prassi di vigilanza. Nel settembre del 2007 il CEBS ha approvato un sistema volontario e non vincolante di conciliazione (*mediation*) delle controversie tra autorità nazionali; nell'ottobre del 2007 ha approvato il meccanismo di *peer review*, istituendo un apposito organismo (*Review Panel*) con il compito di valutare il grado di convergenza delle prassi di vigilanza su specifici argomenti. Nel dicembre del 2007, sulla base dei lavori coordinati dalla Banca d'Italia nell'ambito del CEBS, sono stati pubblicati uno schema di accordo multilaterale tra le autorità coinvolte nella vigilanza dei gruppi bancari europei e un documento sulle modalità di funzionamento dei collegi dei supervisori, volti a fornire una base per la cooperazione e l'organizzazione della vigilanza sui grandi gruppi cross-border in situazioni normali e di crisi. In particolare, lo schema di accordo multilaterale servirà da guida alle autorità partecipanti ai collegi per la stipula di accordi scritti di collaborazione.

Nel dicembre del 2007 il CEBS ha pubblicato, inoltre, una proposta di emendamento delle linee guida sulle segnalazioni di vigilanza prudenziali consolidate al fine di armonizzare le frequenze e i tempi per l'invio delle stesse alle autorità nazionali. La proposta, sottoposta a consultazione pubblica, prevede l'introduzione – a partire dal 2011 – di una frequenza di segnalazione trimestrale e di un termine massimo di invio delle segnalazioni pari a 35 giorni lavorativi dalla data di riferimento delle stesse.

Nel settore del risparmio gestito la Banca d'Italia ha contribuito ai lavori del Committee of European Securities Regulators (CESR). Per favorire l'applicazione coerente della normativa comunitaria e la convergenza delle prassi di vigilanza, il Comitato ha avviato approfondimenti sui modelli di supervisione dei diversi paesi comunitari e sulle discipline nazionali in materia di sistemi di risk management delle società di gestione.

La normativa nazionale

Il quadro legislativo del comparto finanziario si è modificato a seguito del recepimento delle direttive comunitarie in tema di offerte pubbliche di acquisto (OPA) e di mercati degli strumenti finanziari (MiFID). Tali interventi rispondono all'obiettivo di accrescere le tutele per gli investitori e i risparmiatori, promuovere l'integrazione e la competitività della piazza finanziaria, preservare la contendibilità delle imprese, elevare il grado di trasparenza nel mercato. In materia di prevenzione del riciclaggio è stato emanato il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento della direttiva CE 26 ottobre 2005, n. 60 (terza direttiva antiriciclaggio).

Il recepimento della direttiva OPA. – Le soluzioni adottate nella trasposizione della direttiva, volte a comporre i diversi interessi in gioco – contendibilità del controllo, tutela degli azionisti di minoranza – confermano, nelle linee portanti, la disciplina

previgente: soglia del 30 per cento per l'OPA obbligatoria, obbligo di autorizzazione assembleare per l'adozione di misure difensive (*passivity rule*), diritto di recesso dai patti parasociali per chi intenda aderire a un'OPA. Le innovazioni di maggior rilievo sono rappresentate dall'introduzione della regola di neutralizzazione e dal riconoscimento del principio di reciprocità. La prima (*breakthrough rule*) determina l'inefficacia, nei confronti dell'offerente, di talune restrizioni al diritto di voto e limitazioni al trasferimento dei titoli. Il principio di reciprocità consiste nella disapplicazione della *passivity* e della *breakthrough rule* qualora l'offerente – soggetto ad altro ordinamento – non sia vincolato al rispetto delle stesse regole o di disposizioni equivalenti.

Il recepimento della direttiva MiFID. – Le modifiche apportate al Testo unico della finanza (TUF) con il recepimento della direttiva MiFID (decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164) hanno innovato profondamente il quadro normativo dei servizi e delle attività di investimento. Sono state ampliate le attività il cui esercizio è riservato agli intermediari autorizzati, includendo nel novero dei servizi di investimento anche la consulenza in materia di investimenti e la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; la disciplina è stata resa più flessibile distinguendo il grado di tutela in funzione della natura del servizio prestato e delle caratteristiche della clientela; il coordinamento tra le autorità di vigilanza è stato rafforzato.

Il recepimento della direttiva MiFID è stato completato con una serie di provvedimenti delle Autorità di vigilanza, tutti emanati il 29 ottobre 2007. La Banca d'Italia e la Consob, con un regolamento congiunto, hanno definito i requisiti organizzativi e le procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento (principalmente SIM e banche). Per delineare una cornice organizzativa comune a tutti i soggetti che operano nel mercato mobiliare, le nuove disposizioni si applicano anche agli intermediari autorizzati a svolgere il servizio di gestione collettiva del risparmio (SGR e SICAV). Per rafforzare il coordinamento tra le Autorità di vigilanza nel settore dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia e la Consob hanno stipulato, il 31 ottobre 2007, un protocollo d'intesa, allegato al regolamento congiunto.

Il regolamento congiunto non impone ai soggetti vigilati oneri aggiuntivi rispetto a quelli comunitari; l'impostazione per principi della regolamentazione affida agli intermediari stessi la ricerca di idonee soluzioni organizzative e procedurali per assicurare l'osservanza delle disposizioni; l'esplicita previsione del principio di proporzionalità agevola l'applicazione delle regole a un vasto numero di soggetti aventi natura e caratteristiche tra loro diverse.

I principi e le regole relative al sistema organizzativo (criteri per la definizione dell'assetto organizzativo; ruolo e responsabilità degli organi aziendali; struttura e compiti delle funzioni di controllo interno) risultano coordinati con l'analoga disciplina per le banche, contenuta nelle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia attuative del Testo unico bancario (TUB), in modo da evitare duplicazioni di strutture e funzioni.

Finalizzato a ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli intermediari, il protocollo prevede specifiche misure per il coordinamento delle attività di vigilanza. La loro attuazione è favorita dall'istituzione di due comitati permanenti, competenti rispettivamente per le questioni strategiche e tecnico-procedurali. Tra i temi attualmente all'attenzione dei due comitati assumono rilievo la definizione dei criteri relativi allo scambio di informazioni sui soggetti vigilati tra le due Autorità e la specificazione delle informazioni che gli intermediari devono fornire alle Autorità di controllo all'atto della richiesta di abilitazione all'esercizio dei servizi di investimento.

La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, ha stabilito i requisiti di capitale minimo iniziale delle SIM che intendono prestare i servizi di investimento, ne ha di-

sciplinato l'operatività all'estero e definito la regolamentazione in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela, graduando le prescrizioni in relazione alle caratteristiche di quest'ultima (al dettaglio o qualificata). La Consob ha disciplinato gli obblighi di condotta per la prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva nonché definito la regolamentazione dei mercati.

Prevenzione del riciclaggio. – In materia di antiriciclaggio il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha introdotto importanti innovazioni, quali l'estensione delle misure di prevenzione del riciclaggio anche alla materia del finanziamento del terrorismo e l'introduzione di un'analisi del profilo della clientela basata sul rischio. In tale ambito, accanto a ipotesi in cui la legge prevede una *due diligence* semplificata o rafforzata, gli intermediari possono calibrare gli adempimenti necessari alla verifica del profilo della clientela in relazione alle diverse situazioni di rischio associate al cliente, al prodotto o alla transazione.

Il decreto ha anche previsto la confluenza dell'Ufficio italiano dei cambi nella Banca d'Italia e l'istituzione dell'Unità di informazione finanziaria (UIF), che accentra i compiti relativi alla materia delle segnalazioni di operazioni sospette, con particolare riferimento all'attività di analisi e approfondimento finanziario della segnalazione, di analisi dei flussi statistici, di collegamento con le Autorità nazionali e con le Financial Intelligence Unit estere e di verifica dei casi di omessa segnalazione.

Alla Banca d'Italia, in qualità di Autorità di vigilanza, sono stati attribuiti estesi poteri normativi, di controllo e sanzionatori. In particolare, il decreto affida alle Autorità di vigilanza di settore, d'intesa tra loro, compiti inerenti all'emanazione di disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, organizzazione, procedure e controlli interni, registrazione delle operazioni. Spetta inoltre alla Banca d'Italia verificare, anche in via ispettiva, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa da parte dei soggetti vigilati. Gli accertamenti riguarderanno le iniziative organizzative assunte dagli intermediari per assicurare un'adeguata conoscenza della clientela, la sussistenza di un idoneo sistema di controlli interni, la formazione del personale, la corretta registrazione nell'archivio unico informatico e il rispetto della procedura e degli obblighi per la segnalazione delle operazioni sospette.

Normativa prudenziale. – Nel corso del 2007 è stato completato l'adeguamento della regolamentazione prudenziale alla nuova disciplina europea (Basilea II; cfr. il capitolo 16: *L'azione di Vigilanza* nella Relazione sull'anno 2006) con l'emanazione delle disposizioni di vigilanza riguardanti le SIM e l'estensione del nuovo impianto di vigilanza agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB. In applicazione del principio di proporzionalità, per le SIM la cui esposizione ai rischi è ridotta in relazione alla natura dell'attività svolta è stato previsto un regime prudenziale agevolato.

Il recepimento dell'impianto di Basilea II a livello nazionale ha dato impulso a una più estesa rivisitazione normativa, in termini di prodotti, schemi negoziali e intermediari, volta a cogliere i benefici della nuova regolamentazione. In tale prospettiva si collocano la nuova disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (cfr. il capitolo 3: *L'attività normativa* nella *Relazione al Parlamento e al Governo* sul 2006), che ha trovato compiuta attuazione nel 2007, e la riforma organica dei confidi, completata quest'anno con l'emanazione da parte della Banca d'Italia delle disposizioni di vigilanza applicabili

a tale tipologia di intermediari. La disciplina di vigilanza e il regime prudenziale applicabile ai confidi sono analoghi a quelli previsti per gli intermediari finanziari e per le banche di credito cooperativo.

La complessità e la portata innovativa della nuova regolamentazione prudenziale impongono una costante azione di confronto con gli operatori, le autorità di vigilanza e altre istituzioni, nazionali ed estere, al fine di assicurarne una corretta e omogenea applicazione. In tale prospettiva, con provvedimento del marzo di quest'anno, sono state apportate modifiche alla circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, al fine di allineare la normativa prudenziale per le banche agli orientamenti applicativi emersi a livello europeo; in questo ambito è stata rivista la disciplina degli elementi da dedurre dal patrimonio di vigilanza.

Normativa in materia di governance. – Nella supervisione bancaria è centrale l'attenzione rivolta ai profili organizzativi degli intermediari; in un contesto caratterizzato da crescente complessità, sistemi di governo efficienti rappresentano il presupposto fondamentale per il perseguimento degli obiettivi aziendali in condizioni di sana e prudente gestione.

Le “Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, emanate dalla Banca d'Italia nel marzo del 2008, incidono sugli snodi più importanti dell'assetto societario: compiti e poteri degli organi aziendali; loro composizione; meccanismi di remunerazione e incentivazione; flussi informativi. L'intervento trae origine dalle novità introdotte dalla riforma del diritto societario e dal relativo coordinamento con il TUB, con particolare riguardo alla possibilità per le banche di adottare sistemi di amministrazione e controllo diversi da quello tradizionale; si ispira alle migliori prassi rilevate a livello internazionale.

Le norme danno attuazione ai principi indicati nel decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 agosto 2004. Esse rimettono, in via generale, all'autonomia degli intermediari il compito di individuare gli assetti di governo più idonei alle caratteristiche e alle strategie aziendali e trovano applicazione secondo un criterio di proporzionalità. Le scelte devono essere attentamente valutate e motivate dagli intermediari e illustrate in un apposito progetto di governo societario.

Le disposizioni fanno riferimento alle funzioni – di supervisione strategica, di gestione e di controllo – che assumono rilievo a fini di vigilanza; esse devono essere ripartite tra gli organi aziendali, o all'interno degli stessi, in modo che siano chiaramente definiti i rispettivi compiti e sia possibile instaurare una costruttiva dialettica e corrette dinamiche di controllo. In tale prospettiva sono valorizzati, tra l'altro, la posizione del presidente dell'organo di supervisione strategica e il ruolo degli amministratori non esecutivi e indipendenti.

Dell'organo di controllo, referente dell'Autorità di vigilanza ai sensi dell'art. 52 del TUB, viene enfatizzato il ruolo di vertice e di coordinamento del complessivo sistema dei controlli interni, rimodulato l'ambito delle competenze coerentemente con la nuova regolamentazione prudenziale e l'importanza assunta dall'efficace presidio dei conflitti di interesse. A fronte delle irregolarità gestionali, delle lacune organizzative e delle violazioni normative riscontrate, l'organo di controllo deve richiedere l'adozione di misure correttive e verificarne nel tempo l'efficacia. L'integrità dell'attività viene preservata, tra l'altro, estendendo le cause civilistiche di ineleggibilità per i componenti dell'organo di controllo al perimetro rilevante a fini di vigilanza.

I presidi relativi al modello dualistico intendono assicurare la chiara distinzione di compiti tra consiglio di sorveglianza e di gestione, nel caso in cui al primo siano attribuite funzioni di supervisione strategica, e garantire l'efficacia e l'efficienza dei controlli. La costituzione, nel consiglio di sorveglianza, di un apposito comitato per il controllo interno, composto da soggetti indipendenti e dotati di adeguati requisiti di professionalità, risponde a tali obiettivi.

Nei modelli alternativi, in linea con quanto stabilito dall'art. 52 del TUB e dal richiamato decreto ministeriale, i compiti e i poteri dell'organo di controllo sono estesi rispetto alle previsioni civilistiche, in modo da assicurarne una sostanziale equivalenza con il sistema tradizionale.

In materia di remunerazione, viene previsto il coinvolgimento dell'assemblea nella definizione delle politiche retributive e dei piani di compensi basati su strumenti finanziari; con particolare riguardo alle componenti variabili viene richiesta l'adozione di tecniche di ponderazione per il rischio e di meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi. Specifiche prescrizioni sono dettate con riguardo agli organi di controllo, ai consiglieri non esecutivi e ai responsabili delle funzioni di controllo interno, per tenere conto delle peculiarità e della delicatezza dei rispettivi ruoli.

Le banche e i gruppi bancari dovranno verificare la coerenza dei propri assetti di governo con le nuove disposizioni e realizzare gli eventuali interventi correttivi entro il termine del 30 giugno 2009.

La disciplina di vigilanza è parte di un più ampio sistema normativo. Per le banche quotate, gli assetti di governance sono rafforzati dalle specifiche previsioni in tema di emittenti contenute nel TUF; a seguito delle novità introdotte dalla legge per la tutela del risparmio, la Consob ha rivisto le disposizioni riguardanti le modalità di nomina degli esponenti aziendali e i limiti al cumulo degli incarichi. In prospettiva un rafforzamento della qualità degli esponenti aziendali delle banche, in punto di onorabilità, professionalità e indipendenza, potrà derivare da una revisione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 26 del TUB.

Operazioni con parti correlate. – Idonei assetti organizzativi e di controllo interno consentono una precoce rilevazione dei fattori di rischio aziendali, limitano il rischio di abusi a danno degli azionisti o della clientela, favoriscono la corretta gestione dei conflitti di interesse nell'attività bancaria. La legge per la tutela del risparmio è, tra l'altro, intervenuta sulla disciplina delle attività di rischio verso soggetti collegati, ai sensi dell'art. 53, commi 4 e seguenti, del TUB. La Banca d'Italia ha posto in consultazione le linee essenziali della regolamentazione attuativa, in vista della proposta da formulare al CICR.

La disciplina mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti, anche di natura industriale, ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle valutazioni concernenti l'assunzione di attività di rischio nei loro confronti, determinando distorsioni nel processo di allocazione delle risorse ed esponendo la banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati. L'emananda regolamentazione si prefigge di rafforzare i presidi a fronte di tale potenziale conflitto di interessi, raccogliendo in tal modo anche le indicazioni formulate dal Fondo monetario internazionale.

Relazioni intermediari-clientela. – Il presidio dei conflitti di interesse, il rafforzamento degli assetti di governo delle banche e il rigoroso rispetto delle prescrizioni normative e di autoregolamentazione – a cui espressamente tendono le disposizioni di vigilanza sulla conformità alle norme (compliance) (cfr. il capitolo 16: *L'azione di Vigilanza* nella Relazione sull'anno 2006) – favoriscono un'operatività improntata a canoni di correttezza formale e sostanziale e hanno ricadute positive anche sul piano dei rapporti con la clientela.

La Banca d'Italia è impegnata anche a sviluppare iniziative in tema di financial education, per accrescere il grado di consapevolezza della clientela sui rischi e le opportunità nel mercato, e a favorire l'attuazione dell'articolo 128-*bis* del TUB, introdotto dalla legge per la tutela del risparmio, che prevede l'obbligatoria adesione degli intermediari a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione, in vista della proposta da formulare al CICR, una bozza di regolamentazione e ha svolto incontri con le categorie rappresentative degli intermediari e dei consumatori. Il documento identifica l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del sistema; prefigura il possibile ruolo delle associazioni di categoria degli intermediari e delle diverse fasce di clientela; prospetta una composizione dell'organo decidente ispirata a criteri di imparzialità e rappresentatività; delinea procedure che favoriscono la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela; tende ad assicurare la funzionalità, anche in termini di specializzazione e formazione di orientamenti significativi e uniformi, dell'intero sistema; configura un contributo della Banca d'Italia al funzionamento del nuovo sistema a testimonianza dell'attenzione che l'Autorità di vigilanza attribuisce al corretto dispiegarsi delle relazioni banca-cliente.

Negli ultimi anni le relazioni banca-cliente sono state oggetto anche di provvedimenti di rango legislativo che hanno inciso direttamente su specifici ambiti della disciplina di trasparenza e di determinati prodotti o servizi prestati alla clientela (cfr. il capitolo 16: *L'azione di Vigilanza* nella Relazione sull'anno 2006). Nella stessa logica di tutela del contraente debole si collocano alcune previsioni contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008).

La legge finanziaria per il 2008 ha introdotto la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori (class action). L'intervento mira a innalzare il grado di protezione di consumatori e risparmiatori riducendo i costi di accesso alla giustizia e quindi gli ostacoli alla tutela giudiziaria dei diritti, in caso di danni, contrattuali o da fatto illecito, di modesta entità ma diffusi tra un elevato numero di soggetti.

La citata legge finanziaria ha inoltre emendato l'art. 118, comma 4, del TUB, in materia di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (jus variandi), per chiarirne la portata applicativa, e ha modificato, nella prospettiva di accrescere ulteriormente la tutela della clientela bancaria in materia di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e loro "portabilità", il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. A quest'ultimo riguardo, la Banca d'Italia ha di recente richiamato le banche a una corretta applicazione della disciplina e a fornire una chiara e completa informativa alla clientela sulle condizioni e sulle modalità di esercizio dei diritti a essa riconosciuti. Anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha di recente annunciato iniziative volte a garantire la piena attuazione della disciplina sull'estinzione e la portabilità dei mutui. Nel mese di maggio, inoltre, il Governo ha annunciato un accordo con l'ABI in merito alla possibilità per la clientela di rinegoziare i mutui in essere mantenendone costante la rata e allungandone la durata.

Si richiamano infine i vincoli introdotti dalla stessa legge finanziaria alla sottoscrizione di strumenti finanziari derivati da parte di Regioni ed Enti locali.

Gestione collettiva del risparmio. – Nel settore della gestione collettiva del risparmio le iniziative normative mirano a favorire la competitività del settore, valorizzare l'autonomia degli intermediari nell'organizzazione e nella gestione dei rischi, ridurre e semplificare i procedimenti amministrativi.

Per individuare le soluzioni normative e regolamentari che possano rilanciare l'industria del risparmio gestito nel nostro paese, nello scorso mese di febbraio la Banca d'Italia ha promosso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, a cui partecipano anche esponenti di altre autorità, delle associazioni di categoria e delle società di gestione.

È stata compiuta una ricognizione della situazione del settore, approfondendo le problematiche relative alle diversità di trattamento regolamentare delle varie forme di investimento, alla tassazione dei fondi comuni, al ruolo delle reti distributive e dei legami di gruppo, allo sviluppo della normativa comunitaria. L'individuazione delle possibili linee di intervento dovrebbe essere completata entro l'estate del corrente anno.

In materia di semplificazione amministrativa, nel giugno scorso sono stati adottati due provvedimenti che: facilitano l'accesso al mercato dei nuovi prodotti, ampliando i casi in cui i regolamenti dei fondi comuni di investimento e le loro modifiche si considerano approvati in via generale, senza necessità di un provvedimento specifico dell'organo di vigilanza; rimuovono segmentazioni operative, permettendo alle SGR che si dotino di sistemi organizzativi idonei alla gestione di fondi di diversa natura di istituire e gestire fondi sia speculativi sia ordinari; semplificano la procedura relativa all'offerta in Italia di organismi di investimento collettivo armonizzati (OICVM) esteri, secondo le linee guida definite dal CESR, riducendo, tra l'altro, da due mesi a 30 giorni, il termine entro il quale le autorità di vigilanza possono vietare l'offerta. Nel mese di febbraio 2008 sono stati adottati ulteriori snellimenti, fra i quali l'abolizione della comunicazione preventiva delle operazioni di fusione tra fondi qualora i medesimi siano approvati in via generale.

Nel maggio di quest'anno è stato diffuso un documento di consultazione relativo a uno schema di provvedimento di recepimento della direttiva CE 19 marzo 2007, n. 16, in materia di investimenti ammissibili per gli OICVM. Le modifiche proposte, oltre a recepire le innovazioni della direttiva volte a consentire ai fondi armonizzati di investire in derivati di credito e in quote di fondi chiusi, ampliano l'autonomia operativa dei gestori riconoscendo loro la possibilità di calcolare i limiti di esposizione in derivati attraverso l'utilizzo di modelli interni approvati dalla Banca d'Italia.

L'attività di controllo

Il processo di controllo prudenziale. – La Banca d'Italia è impegnata nell'affermare un modello di controllo degli intermediari in armonia con i principi della nuova normativa prudenziale (Basilea II) e rispondente ai cambiamenti in atto nel sistema vigilato sotto il profilo della struttura, dei modelli operativi e dei rischi.

È in via di completamento la definizione delle metodologie e dei criteri per la conduzione del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) previsto dal secondo pilastro di Basilea II. Attraverso tale processo la funzione responsabile dei controlli nel continuo sui soggetti vigilati formulerà annualmente una valutazione sulla situazione attuale e prospettica di ciascun intermediario e intraprenderà le conseguenti iniziative di vigilanza. Molte delle attività ricomprese nello SREP sono già svolte dalla Vigilanza; in tale ambito, si inserisce la consueta azione di controllo periodico dei profili tecnici dei soggetti vigilati e di intervento su eventuali aspetti di debolezza o criticità delle situazioni aziendali.

Nel quadro di una complessiva sistematizzazione, le principali innovazioni riguardano l'adeguamento delle metodologie attualmente utilizzate per la valutazione dei profili tecnici aziendali e le modalità di svolgimento dei controlli e degli interventi di vigilanza, che tendono ad aumentare il grado di trasparenza nell'interlocuzione con gli intermediari.

L'attività di supervisione si svolgerà in via ordinaria attraverso il confronto dialettico con gli intermediari da parte delle funzioni della Vigilanza preposte ai controlli nel continuo e a quelli ispettivi, tra loro coordinate. La piena conoscenza di strategie, operatività e rischi dei soggetti vigilati, postulato irrinunciabile di una vigilanza

risk-based, richiederà modalità di interazione aventi frequenza e intensità correlate al grado di complessità e problematicità degli intermediari. Il confronto si realizzerà attraverso verifiche a distanza basate su richieste informative, anche in forma di indagini tematiche, e convocazioni di esponenti aziendali.

Il nuovo modello di controllo prudenziale dà piena attuazione al principio di proporzionalità, concentrando i controlli sugli operatori di rilievo sistemico e su quelli problematici. Negli schemi di analisi e valutazione degli intermediari con significativa presenza all'estero o a rilevanza sistemica nazionale assumeranno valenza specifica le esigenze di cooperazione internazionale, i profili di vigilanza macroprudenziale, il maggior grado di articolazione del confronto con gli esponenti aziendali e un più frequente ricorso a ispezioni mirate su specifici profili di rischio. I risultati del processo di revisione e valutazione prudenziale relativo ai diversi intermediari costituiranno la base per la successiva azione di vigilanza, che potrà avvalersi di una più ampia gamma di strumenti di intervento in relazione al grado di problematicità degli operatori.

In connessione con l'evoluzione dell'attività di controllo, è divenuto più sistematico il ricorso a indagini tematiche, volte ad approfondire aspetti rilevanti ai fini della tutela della stabilità del sistema e orientate – attraverso l'autovalutazione degli intermediari – ad accrescere la consapevolezza dei responsabili aziendali su specifici profili di rischio.

Gli accertamenti ispettivi svolgeranno un ruolo cruciale in tale processo. Essi verificheranno l'attendibilità delle informazioni e la solidità dei presidi presenti nei processi aziendali e saranno sempre più focalizzati su problematiche specifiche e tesi a valutare il grado di attuazione degli interventi correttivi richiesti dalla Vigilanza; saranno inoltre rivolti a verificare in modo più esteso la correttezza dei comportamenti con riferimento al rispetto della normativa di quei settori che espongono maggiormente gli intermediari a rischi di reputazione e operativi (antiriciclaggio, usura, trasparenza).

Nell'ambito del più ampio confronto conoscitivo con gli intermediari si inserisce anche l'interlocuzione con quelli interessati da recenti operazioni di aggregazione riguardo al miglioramento di strutture, sistemi informatici, culture, al fine di accelerare il conseguimento dei risultati attesi dalle concentrazioni, in termini di obiettivi economici e di creazione di valore, in presenza delle nuove e più difficili condizioni determinatesi nei mercati finanziari e nelle principali economie.

È in fase di sviluppo anche l'interlocuzione con gli operatori sulle attività intraprese ai fini dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) richiesta dal secondo pilastro di Basilea II; la trasmissione dei primi resoconti dovrà avvenire entro i mesi di settembre e ottobre del 2008, rispettivamente su base individuale e consolidata.

Nel caso dei gruppi cross-border, è necessario condividere l'impostazione del riassempimento dell'ICAAP, delle modalità di svolgimento delle analisi, delle metodologie e degli esiti delle valutazioni con le altre Autorità responsabili della supervisione sulle diverse componenti del gruppo. In qualità di home supervisor per i gruppi UniCredit e Intesa Sanpaolo, la Banca d'Italia è impegnata nell'indirizzare l'attività dei collegi di vigilanza dei due intermediari – inizialmente orientati soprattutto alla convalida dei sistemi interni di calcolo dei requisiti patrimoniali – anche verso le attività di secondo pilastro.

La Banca d'Italia partecipa inoltre, in qualità di autorità host, ai collegi di vigilanza organizzati dalle Autorità responsabili della vigilanza consolidata su gruppi esteri con importanti filiazioni in Italia. Nella fase attuale i lavori dei collegi riguardano prevalentemente i processi di convalida dei modelli avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativi.

Con riferimento agli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB, l'azione della Vigilanza è tesa ad accompagnare il sistema verso la corretta applicazione del nuovo regime prudenziale "equivalente" a quello delle banche, notevolmente più strutturato rispetto al precedente e caratterizzato, tra l'altro, dall'introduzione per la prima volta di requisiti patrimoniali minimi a fronte delle diverse tipologie di rischio assunte. Nell'attuale fase di prima applicazione della nuova regolamentazione formano oggetto di particolare attenzione: la gestione dei disallineamenti tra le dotazioni patrimoniali di taluni intermediari e i requisiti patrimoniali minimi; la verifica dell'applicazione da parte di alcune categorie di intermediari (società di factoring e società specializzate nell'erogazione di finanziamenti dietro cessione del quinto dello stipendio) delle disposizioni dettate dalle nuove norme in relazione alle specificità operative che caratterizzano i relativi comparti.

L'adeguamento ai requisiti di primo pilastro. – Si intensificano le attività di vigilanza relative all'applicazione da parte delle banche delle nuove regole di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte dei rischi di credito, operativi, di mercato e di controparte.

I gruppi creditizi di maggiori dimensioni, impegnati nello sviluppo di metodi avanzati di calcolo dei requisiti di capitale, sono oggetto di una complessa attività di convalida dei sistemi interni di misurazione dei rischi da parte della Vigilanza anche prima dell'inoltro della richiesta formale di riconoscimento.

Nella fase di preconvalida, anche ai fini di un efficiente utilizzo delle risorse aziendali e della Vigilanza, assumono una particolare importanza i risultati delle attività di autodiagnosi condotte dall'intermediario, attraverso i processi di validazione interna e di internal auditing, riguardo all'affidabilità dei sistemi di misurazione e dei connessi processi di controllo nonché al rispetto delle scadenze previste per la rimozione di eventuali carenze. Tali fasi del processo sono oggetto di ripetuti incontri con gli esponenti aziendali e di visite in loco.

Nello scorso mese di marzo è stata rilasciata, nei confronti del gruppo UniCredit, la prima autorizzazione a utilizzare i metodi interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativo. Procedimenti formali di riconoscimento di tali sistemi sono in corso nei confronti di altri due gruppi bancari.

Le autorizzazioni rilasciate al gruppo UniCredit costituiscono l'esito di un articolato processo di convalida, avviato nel 2005, basato sul confronto continuo con l'intermediario e su un'intensa cooperazione con le Autorità di vigilanza estere competenti, che ha consentito di pervenire a una decisione congiunta sulle istanze avanzate dal gruppo italiano e che proseguirà anche nella successiva fase di controllo dei sistemi riconosciuti.

Per le banche che utilizzano i metodi semplificati per la quantificazione dei requisiti patrimoniali, il confronto con la Vigilanza riguarda, tra l'altro, gli effetti organizzativi e procedurali delle nuove modalità di calcolo, soprattutto in relazione alla maggiore segmentazione dei portafogli creditizi e alle nuove previsioni in materia di tecniche di mitigazione del rischio di credito.

L'operatività in derivati nei confronti della clientela ordinaria. – Negli ultimi anni il sensibile sviluppo dell'operatività in derivati delle banche italiane, coerente con gli andamenti rilevati a livello internazionale, è stato caratterizzato dall'incremento della quota di contratti negoziati con privati e imprese e da un costante aumento del grado di complessità degli strumenti, che richiede più elevate professionalità per il corretto

pricing dei prodotti e maggiore attenzione nel verificare la comprensione del contenuto dei contratti, soprattutto da parte della clientela non professionale. Per le banche assume altresì rilievo l'adeguata gestione dei rischi – di controparte, legali e reputazionali – che possono scaturire dall'utilizzo dei derivati e che sono potenzialmente in grado di compromettere la stabilità e il legame fiduciario con la clientela.

A orientare l'azione di vigilanza sull'operatività in derivati delle banche concorrono i risultati di un recente esercizio di autovalutazione, richiesto dalla Banca d'Italia con riferimento al grado di idoneità degli assetti organizzativi, dei processi operativi e del sistema di controllo e misurazione dei rischi relativi ai prodotti in questione, specie riguardo a strumenti particolarmente complessi e rischiosi negoziati con la clientela. Gli operatori hanno individuato talune esigenze di intervento su cui si incentrerà la prosecuzione del confronto con la Vigilanza.

I risultati dell'autodiagnosi, corroborati anche dalle ispezioni condotte presso alcuni intermediari, hanno messo in luce le seguenti esigenze di intervento: a) la rapida integrazione dei sistemi di risk management, soprattutto nei gruppi interessati da recenti operazioni societarie; b) il rafforzamento dei sistemi di misurazione e controllo del rischio di controparte, in particolare riguardo alle procedure di istruttoria creditizia e alla gestione dei rischi con soggetti pubblici; c) il miglioramento delle professionalità e delle procedure impiegate per la valutazione al fair value dei prodotti strutturati. Un'ulteriore linea di azione è volta ad assicurare una costante corrispondenza tra l'offerta di servizi di investimento alle diverse tipologie di clientela – retail, corporate e del settore pubblico – e le rispettive esigenze finanziarie.

In relazione all'ampliamento dei margini di utilizzo degli strumenti derivati non di copertura, consentito dal regolamento del 14 aprile 2005 sulla gestione collettiva del risparmio, è stata condotta una rilevazione presso le SGR che ricorrono maggiormente a tali strumenti nella gestione dei fondi comuni. In tale ambito sono state approfondite le tipologie di strumenti trattati, le strategie di utilizzo, la struttura dei limiti operativi di rischio, le procedure informatiche utilizzate dal front-office per assicurare il rispetto dei limiti agli investimenti, nonché il contenuto e la periodicità dell'informativa resa agli organi aziendali.

Le risposte fornite hanno mostrato un atteggiamento prudente da parte delle principali SGR, che tendono a fissare limiti di posizione, di leva finanziaria e di concentrazione delle esposizioni in derivati over-the-counter più stringenti di quelli previsti dalla normativa. Appare ancora limitato il ricorso a strumenti in grado di effettuare analisi *ex ante* delle variazioni del profilo di rischio conseguenti all'investimento in strumenti derivati, mentre progressi ulteriori sono attesi con riferimento alle metodologie di calcolo degli indicatori di rischio e alle attività di validazione dei risultati ottenuti dai modelli statistici adottati.

I controlli sugli assetti organizzativi. – L'attività di controllo sugli intermediari assegna un ruolo centrale ai sistemi di governo societario e di controllo interno (cfr. il paragrafo: *La normativa nazionale*). In tale ambito, l'interlocuzione con gli intermediari è finalizzata, tra l'altro, a valutare congiuntamente con gli operatori interessati le prime esperienze di funzionamento del nuovo modello dualistico di amministrazione e controllo. Tenuto anche conto della rilevanza sistemica di alcuni operatori della categoria, particolare attenzione è riservata alle specificità della governance delle banche popolari, specie riguardo agli aspetti della dialettica sociale e della rappresentatività degli organi societari. Nelle valutazioni di vigilanza riveste rilievo crescente la coerenza dei meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli amministratori e del management dei soggetti vigilati con le politiche di prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo degli intermediari.

Nel comparto degli intermediari mobiliari (SIM e SGR), esposti principalmente a rischi di natura operativa, l'importanza di adeguati sistemi di governo societario e di controllo interno assume un rilievo peculiare. Nei loro confronti è in atto la verifica delle modalità di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi stabiliti dal regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob dell'ottobre 2007, attesa la rilevanza degli elementi di novità in esso contenuti.

Con riferimento alle SGR attive nel comparto immobiliare, la Vigilanza è impegnata a promuovere assetti organizzativi e di governance che garantiscano un consapevole svolgimento dell'attività di gestione a tutela del corretto funzionamento del mercato, caratterizzato da una crescita accelerata.

L'analisi degli esposti da parte dell'utenza. – Nel corso del 2007, in relazione alla crescita del numero e della complessità degli esposti di utenti bancari e finanziari indirizzati alla Banca d'Italia, sono state adottate nuove linee di gestione degli stessi. L'Istituto fornisce ora una risposta personalizzata all'esponente, indicando, ove possibile, riferimenti di carattere normativo o tecnico per una più agevole comprensione. L'intermediario viene invitato a fornire un'adeguata e sollecita risposta al proprio cliente, dandone puntuale informativa alla Vigilanza. Dall'analisi delle risposte, la Banca verifica la sussistenza di aspetti di rilievo per i profili di competenza, individuando le aree di criticità nei rapporti con la clientela ed eventuali disfunzioni operative degli intermediari, e attivando, se necessario, interventi di vigilanza.

I rapporti con organismi istituzionali e altre Autorità di vigilanza. – Prosegue, in un contesto di accresciuto scambio informativo, il coinvolgimento della Banca d'Italia in procedure di collaborazione e coordinamento con altre Autorità di vigilanza e organismi istituzionali.

Nel corso del 2007 la Banca d'Italia e la Guardia di finanza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa diretto a stabilire criteri e modalità di collaborazione; nell'accordo viene tra l'altro previsto che la Banca d'Italia possa avvalersi della Guardia di finanza al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni utili per la vigilanza nonché per svolgere accertamenti ispettivi.

L'accordo di coordinamento tra la Banca d'Italia, la Consob e l'Isvap in materia di applicazione dei principi contabili internazionali, stipulato nel dicembre del 2007, è finalizzato a promuovere un approccio condiviso tra gli Organismi di controllo sulle questioni applicative poste dagli IAS/IFRS connesse, tra l'altro, con il carattere *principle-based* delle nuove regole contabili.

Nel marzo del 2008 è stato firmato tra Ministero dell'Economia e delle finanze, Banca d'Italia, Consob e Isvap, il "Protocollo di intesa per la cooperazione in materia di stabilità finanziaria" che istituisce il Comitato per la salvaguardia della stabilità finanziaria. Con tale protocollo le parti disciplinano, su base volontaria e nel rispetto delle rispettive competenze, la cooperazione e lo scambio di informazioni e valutazioni per la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario, la prevenzione e la gestione delle crisi finanziarie con potenziali effetti di natura sistemica, incluse quelle con ripercussioni rilevanti in altri paesi.